Legge regionale 01 febbraio 1991 , n. 4 - TESTO VIGENTE dal 04/09/2014

Disposizioni per la formazione del Bilancio pluriennale ed annuale della Regione (Legge finanziaria 1991).

Art. 91

Modifica dell' articolo 36della legge regionale 9 luglio 1990, n. 29

1. Il comma 1 dell' articolo 36 della legge regionale 9 luglio 1990, n. 29, è sostituito dai seguenti:

<<1. L' Amministrazione regionale è autorizzata a concedere all' Ente per la zona industriale di Trieste un finanziamento di lire 1.000 milioni annui, per un periodo non superiore a dieci anni, per il completamento del raccordo ferroviario e di altre infrastrutture nel comprensorio industriale di Trieste.

1 bis. Per le finalità di cui al comma 1, il finanziamento ivi citato potrà essere utilizzato altresì a sollievo degli oneri finanziari connessi all' assunzione di un mutuo che l' Ente predetto assumerà. >>.

2. Nel testo del comma 2 del precitato articolo 36 della legge regionale n. 29/90, la locuzione << dal comma 1 >> viene sostituita dalla locuzione << dai commi 1 e 1 bis >>.